



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO

Presidente

PASQUALE GIANNITI

Consigliere - Rel.

STEFANO GIAIME GUIZZI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere

CARMELO CARLO ROSSELLO

Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIVILE
- UTILIZZO DI PROVE
RACCOLTE IN DIVERSO
PROCESSO

Ud. 05/10/2023 CC

A

Cron.

R.G.N. 16834/2020

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16834/2020 proposto da:

Lucia, rappresentata e difesa dall'avvocato

-ricorrente -

contro

Cazzani Spa in persona del Legale Rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati

;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

Ausman Srl in Liquidazione in persona del Legale Rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avvocati

;

- controricorrente e ricorrente incidentale -



Engineering.Dhub Spa in persona del Legale Rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

;

- controricorrente -

Generali Italia Spa in persona del Legale Rappresentante,
rappresentata e difesa dall'avvocato

;

- controricorrente -

Cattolica di Assicurazioni Soc. Cooperativa a r.l. in persona del
Procuratore, rappresentata e difesa dall'avvocato

;

- controricorrente -

Ino-Re 01 Milanofiori Srl in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'avvocato

;

- controricorrente -

Società Reale Mutua Assicurazioni in persona del Procuratore
Dirigente, rappresentata e difesa dagli avvocati

;

- controricorrente -

ATG Group Srl in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata e
difesa dall'avvocato

;

- controricorrente -

INAIL, in persona del Direttore della Direzione Generale Centrale
Rapporto Assicurativo, rappresentato e difeso dagli avvocati

;

- controricorrente ai ricorsi incidentali -

nonché nei confronti di

Zurich Insurance Plc, o,
Erika, AXA Assicurazioni spa

- altri intimati -

avverso la sentenza n. 789/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 30/10/2019;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti.

FATTI DI CAUSA

1. In data 9 novembre 2010 si verificò un grave incidente sul lavoro, nel quale rimasero gravemente feriti Pasquale e Kalori, dipendenti della Valber Service Autotrasporti S.r.l., in occasione dell'attività di trasporto di un rack su di un montacarichi, su incarico dell'allora T-System Italia S.p.A. (oggi Engineering.mo S.p.A.) e sotto la supervisione del loro datore di lavoro Massimo sfortunatamente deceduto nella medesima occasione.

In esito agli accertamenti della ASL e Vigili del Fuoco e a quelli eseguiti nell'ambito del processo penale (il riferimento è alla perizia dell'Ing. disposta dal Pubblico Ministero e corroborata dalle fotografie e dai filmati delle telecamere di sorveglianza, acquisite nella immediatezza dalla P.G.), è emerso che la causa dell'incidente era riconducibile alla condotta tenuta dal (marito dell'odierna ricorrente) e dai suoi suddetti due dipendenti, che, su indicazioni dello stesso avevano posto il rack sul tetto del montacarichi. Il montacarichi, quando era entrato in funzione, si era incastrato con il muro, facendo uscire i pattini dalle relative guide e così precipitando.

Tale dinamica determinava la richiesta di archiviazione da parte del PM, richiesta che il GIP disponeva, pur a seguito di opposizione, in quanto: <<Appare dirimente l'esito della consulenza tecnica in atti e, soprattutto, le fotografie relative allo stato dei luoghi: è infatti sufficiente la visione delle fotografie per comprendere come sia impossibile che un mobile di quelle dimensioni nonché il corpo del deceduto possano essere state proiettate sul tetto della cabina dell'ascensore senza che il tetto della cabina ne fosse del tutto (o almeno in buona parte) rimosso>>.



Successivamente all'archiviazione del procedimento penale venivano promossi tre distinti procedimenti civili, di cui uno è per l'appunto quello dell'odierna ricorrente (gli altri due venivano promossi dai due dipendenti rimasti feriti e non risultano essere stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato).

2. Nel 2014 Lucia in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minorenni Desirée ed Erika - unitamente a Luigi Anna e Fabio (rispettivamente moglie, figlie, genitori e fratello del *de cuius* Massimo - convenivano in giudizio Engineering s.p.a, Ino-re 01 Milanofiori s.r.l., Arcotecnica Real Estate s.p.a., Ausman s.r.l. in liquidazione e Cazzani s.p.a. chiedendone la condanna, in via solidale o alternativa tra loro, secondo le relative responsabilità e titoli, al pagamento in favore degli attori, a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva ritenuta congrua per i fatti accaduti al. prossimo congiunto in data 9.11.2010.

A fondamento della domanda veniva dedotto che: a) Massimo in data 9.11.2010, era deceduto per essere precipitato al suolo con un montacarichi azionato dopo il carico di un server informatico commissionato dalla società T-System Italia s.p.a. (oggi Engineering s.p.a.) alla ditta Valber s.r.l., di cui il era socio; b) il fatto era occorso presso il palazzo uffici 3D, strada 2, nel Comune di Assago, di proprietà di Ino-Re01 Milanofiori s.r.l. dove quel giorno il ed i di lui due dipendenti (Kalori e Pasquale erano saliti al quinto piano, avevano trasportato l'armadio fino al montacarichi e lo avevano introdotto inclinato nella cabina evitando che sfregasse ai lati; tutti e tre erano in cabina; azionato il comando, la cabina era scesa di mezzo metro e si era fermata per poi precipitare.

Sulla base delle suddette circostanze di fatto parte attorea assumeva la responsabilità risarcitoria: in capo a Engineering s.p.a.,



quale committente dei lavori per avere violato le norme antinfortunistiche; in capo alla proprietaria dell'edificio, Ino-Re Milanofiori s.r.l. e al gestore dell'edificio medesimo, Arcotecnica s.p.a., quali custodi ai sensi sia dell'art. 2051 c.c., sia della normativa europea, e, infine, in capo alle società Ausman s.r.l. e Cazzani s.p.a., rispettivamente quali appaltatore e subappaltatore, incaricati della manutenzione del montacarichi per non aver segnalato al sub-committente e/ o all'amministratore ed al proprietario la necessità di fermare l'impianto alla luce delle verifiche effettuate.

Si costituivano in giudizio tutte le convenute:

- Engineering s.p.a. chiedeva dichiararsi la inammissibilità o il rigetto delle domande attoree e chiedeva la chiamata in causa del terzo AXA Solutions, per essere da questa eventualmente garantita in caso di accoglimento delle domande attoree;

- Ino-Re 01 Milanofiori s.r.l., quale proprietaria dell'immobile e committente del trasporto del rack metallico alla società Valber s.r.l.: in via principale, chiedeva rigettarsi le domande attoree, in quanto non avrebbero considerato e valutato le risultanze della perizia espletata nell'ambito del procedimento penale; in via subordinata, formulava domanda di manleva nei confronti di Ausman s.r.l. e Arco tecnica s.p.a. e chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa di Zurich Insurance PLC e Unipolsai Ass.ni s.p.a. con le quali, all'epoca del sinistro, aveva stipulato una polizza assicurativa in regime di coassicurazione e nei confronti delle quali formulava, ciascuna per la rispettiva quota, domanda di manleva qualora condannata a pagare gli attori;

- Arcotecnica Real Estate s.p.a. contestava la domanda proposta nei suoi confronti, della quale chiedeva il rigetto integrale; chiedeva altresì autorizzarsi la chiamata in causa di Reale Mutua Assicurazioni in forza di contratto assicurativo stipulato dalla stessa



per la responsabilità civile, nei confronti della quale formulava in via subordinata domanda di manleva;

- Ausman in liquidazione s.r.l. chiedeva: in via principale, rigettarsi nel merito le domande attoree; in via subordinata, formulava domande trasversali nei confronti delle altre convenute Engineering s.p.a., Ino-Re 01 Milanofiori, Arcotecnica Real Estate s.p.a. e Cazzani s.p.a. e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia Cattolica Ass.ni, nei confronti della quale formulava domanda di manleva;

- Cazzani s.p.a.: in via preliminare sollevava eccezione di legittimazione passiva ed attiva e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree per violazione del *ne bis in idem*; nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'assenza di ogni sua responsabilità in relazione ai fatti di causa e, per l'effetto, respingere le domande formulate nei suoi confronti; in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, chiedeva accertarsi la percentuale dell'eventuale sua responsabilità e formulava altresì domanda di manleva nei confronti di Engineering s.p.a., Ino-Re 01 Milanofiori s.r.l., Arcotecnica Reale Estate s.p.a., Ausman s.r.l. e nei confronti della propria compagnia assicuratrice (individuata dapprima in Zurich Insurance Plc e poi in Generali Italia), di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.

Il Tribunale disponeva la chiamata in causa delle compagnie assicurative.

Si costituivano così in giudizio Zurich Insurance Plc, Generali Italia s.p.a., Reale Mutua di Assicurazioni e Cattolica di Assicurazioni.

Con atto di intervento 29.09.2015, si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L., che: formulava domanda di surrogazione, previo totale o parziale accoglimento delle domande attoree, a fronte del pagamento effettuato a favore degli attori nella misura di € 317.744,36, a titolo di indennizzo erogato ai superstiti aventi diritto in quanto infortunio



avvenuto in occasione di lavoro; pertanto, chiedeva condannarsi le convenute Arcotecnica s.p.a., Engineering s.p.a., Ino-Re 01 Milanofiori, Ausman s.r.l. in liquidazione e Cazzani s.p.a. al pagamento in suo favore, in via solidale, della predetta somma.

Il Tribunale di Milano, respinte tutte le eccezioni preliminari, con sentenza n. 5548/2018: a) respingeva le domande risarcitorie formulate da Lucia Luigi Anna e Fabio nei confronti di Engineering s.p.a., Ino-re 01 Milano fiori s.r.l., ATG Group s.r.l., Ausman s.r.l. in liquidazione e Cazzani s.p.a.; b) dichiarava assorbite tutte le domande di manleva formulate in via subordinata all'accoglimento delle domande attoree; c) dichiarava assorbita la domanda formulata dall'I.N.A.I.L. in via subordinata all'accoglimento delle domande attoree; d) condannava gli attori e l'I.N.A.I.L. alla rifusione delle spese di lite di tutte le altre parti in causa.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello sia l'I.N.A.I.L. (dando origine alla causa RG n. 2633/18) sia alcuni dei congiunti del *de cuius* (dando origine alla causa RG n. 2777 /18).

Precisamente: Lucia, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore Erika, nonché Anna, Luigi e Fabio chiedevano, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare che il sinistro in oggetto si era verificato per fatto e colpa di Engineering.mo s.p.a., del Condominio di Assago, via Milanofiori Palazzina D3 e proprietaria dell'immobile, di Ino-re 01 Milanofiori s.r.l. e/o di Ausman s.r.l. in liquidazione, di Arco tecnica Real Estate s.p.a., di Cazzani s.p.a., tutti in persona dei loro legali rappresentanti *pro tempore* e, per l'effetto, condannare questi, in via solidale e/o alternativa e/o concorrente tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre rivalutazione ed interessi legali; in via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, chiedevano di riformare la sentenza



impugnata in punto spese, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite.

A sua volta l'I.N.A.I.L. chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, dato atto dell'avvenuto esborso in favore degli eredi del defunto Massimo in relazione all'infortunio del 9.11.2010, previo accoglimento totale o parziale della domanda attorea, condannare le convenute Engineering s.p.a., Ino-re Milanofiori, Arcotecnica Real Estate s.p.a., Ausman s.r.l. in liquidazione e Cazzani s.p.a. al pagamento in favore di I.N.A.I.L, in via solidale o alternativa, della somma complessiva di € 317.744,36, o altra somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'infortunio al soddisfo e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

La Corte di appello – disposta la riunione delle due cause e dichiarata la contumacia di Unipolsai Assicurazioni s.p.a., Zurich Insurance Plc. e Axa Assicurazioni s.p.a. – con sentenza n. 789/2020 confermava nel merito la sentenza di primo grado, ma, in riforma della stessa, compensava tra le parti le spese processuali relative al primo grado di giudizio e disponeva la compensazione anche per quelle relative al giudizio di secondo grado.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la sola Lucia.

Hanno resistito con controricorso: Engineering s.p.a.; Ino-re 01 Milanofiori s.r.l.; Atg Group s.r.l. (già Arcotecnica Real Estate s.p.a.) e la di lei compagnia assicuratrice Società Reale Mutua Assicurazioni; Ausman s.r.l. in liquidazione e la di lei compagnia assicuratrice Cattolica di Assicurazione; Cazzani s.p.a. e la di lei compagnia assicuratrice Generali Italia s.p.a.

In sede di controricorso le resistenti Ausman e Cassani hanno proposto distinti ricorsi incidentali, ai quali l'I.N.A.I.L. ha resistito con controricorso.

In vista dell'odierna udienza hanno presentato memoria:



- la ricorrente, che ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza e, in relazione al primo ed al secondo motivo, ha indicato il seguente quesito di diritto: <<se, in forza dell'acquisizione e della valutazione discrezionale riservata al Giudice civile della cd. prova atipica, e nel caso di specie della acquisizione al giudizio e sua valutazione di una c.t.u. resa su richiesta della Procura in fase di indagini preliminari (e nemmeno in dibattimento), alla parte o alle parti del medesimo processo civile, spettino gli stessi diritti e/o facoltà previsti per le parti nel procedimento civile quando venga disposta una c.t.u. (in relazione al medesimo quesito), con riferimento ai diritti e garanzie degli artt. 191 e segg. del codice di procedura civile, ai fini della piena integrazione del contraddittorio ed esercizio del diritto di difesa>>;

- l'Ausman s.r.l. in liquidazione, che ha insistito nel rigetto del ricorso principale e nell'accoglimento del proprio ricorso incidentale.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente osservare che la sentenza n. 789/2020 della Corte d'appello di Milano è stata impugnata soltanto da Lucia (moglie del deceduto Massimo in proprio. Essa, pertanto, risulta passata in giudicato per quanto riguarda la posizione delle figlie Erika e Desirée (oggi maggiorenni), dei suoceri Luigi e Anna (genitori del *de cuius*) e di Fabio (fratello del *de cuius*): in riferimento ai quali non sussiste litisconsorzio necessario, né ipotesi di inscindibilità delle cause, per la natura delle domande da ognuno di loro dispiagate.

Sempre in via preliminare, va ricordato che con le memorie non è mai consentito colmare eventuali lacune del ricorso introduttivo, né introdurre nuovi temi di censura.

2. Ciò posto, il ricorso principale della che si articola in sei motivi, non è fondato.



2.1. Con il primo motivo (pp. 10-13) la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e artt. 191, 194, 195, 197 c.p.c., art. 2697 c.c., 356 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1 n.4 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha fondato la decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M., resa in sede di indagini preliminari in assenza di contraddittorio.

Il motivo non è fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico il principio per cui il giudice di merito può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito e sulle medesime sia stato consentito il contraddittorio. Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre.

In applicazione a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9242/2016, 25067/2018 e 18025/2019), i giudici di entrambi i gradi di merito hanno fondato le loro valutazioni sugli esiti degli accertamenti che sono stati effettuati in loco dalla polizia giudiziaria intervenuta al momento dell'incidente (ASL e Vigili del Fuoco) e sulla base dei quali il perito ha poi fondato parte delle proprie valutazioni tecniche. E la corte territoriale, nel condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, ha aggiunto proprie autonome considerazioni sulla valutazione delle risultanze processuali, sulla dinamica del fatto e sulla imputabilità dello stesso, con frequenti richiami alla giurisprudenza di questa Corte.



La perizia in sede penale fu svolta nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., con possibilità per la ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa in quella sede, mentre nel processo civile, che ha seguito il procedimento penale, la nel pieno contraddittorio tra le parti, ha potuto formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni in merito alla relazione di consulenza dell'Ing. e chiedere la chiamata a chiarimenti di quest'ultimo.

D'altronde, i vizi del contraddittorio risultano essere stati eccepiti per la prima volta nella presente sede di legittimità, o, in altri termini, nella sola competente sede del ricorso per cassazione non si indica con la dovuta puntualità se e quanto tali vizi del contraddittorio siano stati sottoposti ai giudici del merito.

2.2. Con il secondo motivo (pp. 13-16) la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., nonché art. 132, comma 2, n.4, con riferimento all'art. 360, comma 1 n.4 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ommesso di motivare circa i rilievi critici dedotti dagli attori alla consulenza tecnica resa in sede penale.

Il motivo non è fondato.

Contrariamente a quanto lamentato, la corte territoriale ha preso in considerazione tutte le richieste dell'allora parte appellante.

Già il giudice di primo grado aveva affermato (p. 8) che <<gli accertamenti compiuti nell'immediatezza del sinistro risultano gli unici idonei a consentire la più probabile e verosimile ricostruzione del sinistro ...>>. E la corte territoriale ha condiviso l'iter argomentativo del giudice di primo grado <<stante l'assenza del montacarichi e dunque l'impossibilità di espletare accertamenti sullo stesso come invece richiesto, nonché il mutamento dello stato dei luoghi, dato il tempo ormai trascorso dal fatto>>, non senza rilevare che <<i consulenti delle parti ing. Varisco per conto del sig. Kalori e l'ing. Giandrea Gino per Cazzani s.p.a sono intervenuti successivamente>>



e che <<il primo ctp si è limitato a ricostruire la dinamica del sinistro sulla base delle testimonianze rilasciate dalle persone presenti senza tuttavia in alcun modo replicare a confutazione degli accertamenti tecnici compiuti dall'ing.

In sostanza, sulla prima circostanza (e cioè sulla possibilità che l'armadio avesse sfondato il tetto del montacarichi) vi è valutazione in fatto – ed in quanto tale non sindacabile nella presente sede di legittimità, siccome scevra da evidenti vizi logici o giuridici – di implausibilità e sulla seconda (vale a dire l'obbligo di montare le pareti all'interno del montacarichi) non sono state qui adeguatamente attinte le compiute argomentazioni sull'insussistenza, al tempo dei fatti, di un già maturato obbligo di adeguare anche gli impianti preesistenti alle sopravvenute normative.

Sulla scia di quanto anche di recente affermato da questa Corte (Cass. n. 7662/2020), occorre ribadire che il giudice di merito, per rendere una decisione conforme all'art. 132 n. 4 c.p.c., non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali e neppure è tenuto a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, ma, dopo averli vagliati nel loro complesso, è tenuto soltanto ad indicare gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'*iter* logico argomentativo seguito nella valutazione degli stessi, al fine di pervenire alle assunte conclusioni, potendo quindi, disattendere anche per implicito le argomentazioni ed i rilievi logicamente incompatibili, anche se prospettati dalle parti.

È invero approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2728/1963; n. 2342/1970; n. 11190/2019) e pure di quella della Corte europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU 21/03/2000, Dulaurans c. Francia; Corte EDU 06/02/2020 Felloni c. Italia, punto 24; Corte EDU 11/07/2017, Moreira Ferrera c. Portogallo, punto 84; Corte EDU 22/07/2021 Karimov c. Azerbaigian, punto 29) quello della non configurabilità d'un obbligo, per il giudice, di rendere una



motivazione esaustiva e analitica riguardante tutte e ciascuna delle doglianze e delle *causae petendi* o delle argomentazioni e richieste difensive.

2.3. Con il terzo motivo (pp. 17-24) la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., 132, c.2 n.4, artt. 115, 116 c.p.c., con riferimento all'art. 360 comma 1 n.4 per motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, e/o con riferimento all'art. 360 comma 1 n.5 per vizio di motivazione, nella parte in cui la corte territoriale si è limitata a riprodurre le motivazioni adottate dal Tribunale, nonché nella parte in cui ha travisato la prova circa la condotta della vittima.

Il motivo non è fondato.

Come già rilevato nello scrutinio del primo motivo, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la sentenza impugnata è ampiamente motivata.

Parte ricorrente, nell'illustrazione del motivo, richiamando la relazione del Corpo Provinciale Vigili del Fuoco ed il video del caricamento del mobile rack sul montacarichi, deduce sostanzialmente che fu il proprio congiunto l'ultimo soggetto che svolse l'operazione di carico, con la conseguenza che, se il rack fosse stato caricato sopra la cabina, si sarebbe dovuto trovare il corpo del
sul tetto della cabina (e non all'interno della cabina, dove poi di fatto venne trovato).

Senonché entrambi i giudici di merito, a seguito di un corretto *iter* argomentativo, in quanto tale insindacabile nella presente sede, hanno invece ritenuto che l'ultimo soggetto, che ebbe a compiere l'operazione di carico, fu il Kalori (che per l'appunto fu ritrovato sul tetto del montacarichi a seguito dell'incidente).

Sotto altro profilo, parte ricorrente deduce che <<se il Giudice del gravame ha affermato che il montacarichi funzionava



regolarmente, le pareti non erano obbligatorie, non vi erano pericoli segnalati in corso, il peso e dimensioni del carico erano consentiti, non si comprende come fosse possibile ritenere "abnorme" l'operazione di carico del mobile rack attribuita al defunto al pari dell'ipotesi del collocamento del mobile rack sul tetto del montacarichi>>.

Tale deduzione non ha pregio, in quanto la corte territoriale – con accertamento in fatto, insindacabile nella presente sede – ha ritenuto provato il caricamento del rack sul tetto della cabina e, poi, *ad abundantiam*, ha considerato l'ipotesi del caricamento del mobile rack all'interno del montacarichi, indicando le ragioni per le quali questa operazione sarebbe stata comunque gravemente imprudente e rischiosa.

D'altronde, la circostanza indotta da parte ricorrente, quand'anche fosse risultata provata, non avrebbe avuto la pretesa efficacia probatoria decisiva nel senso di escludere l'evento quale conseguenza di una condotta comunque colposa della vittima.

Invero, la corte territoriale ha comunque qualificato, con analogo sistema di argomentazioni in base a giudizi di fatto (ed altrettanto qui non censurabili, siccome scevri da evidenti vizi logici o giuridici), come egualmente colposa, di per sé idonea ad essere qualificata quale causa esclusiva del sinistro, pure la condotta della vittima quale descritta nell'alternativa prospettazione dell'odierna ricorrente quanto alla sua diversa dinamica.

2.4. Con il quarto motivo (pp. 24-26) la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché artt. 2697 e 2721 e segg. c.c., con riferimento all'art. 360 comma 1 n.3; e con riferimento all'art. 360 comma 1 n.4 (nullità), e/o art. 360, comma 1, n.5 (vizio di motivazione), nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto il fatto storico dedotto dagli appellanti non



provato ed ha contemporaneamente rigettato tutte le istanze istruttorie, nonché nella parte in cui ha travisato le prove.

Il motivo è inammissibile, in quanto non riproduce il testo dei capitoli di prova sui quali la teste Bordino avrebbe dovuto essere sentita.

Nella giurisprudenza di questa Corte (si cfr., tra le altre, Cass. n. 17915/2010) è consolidato il principio per cui <<Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative>>.

Peraltro, in via dirimente si osserva che la corte territoriale ha illustrato in sentenza (pp. 13, 14 e 15) le ragioni per cui non ha ammesso la testimonianza della Bordino (peraltro già sentita in sede di sommarie informazioni nel procedimento penale), così esercitando un potere discrezionale, che, in quanto motivato, non può essere censurato in sede di legittimità; e senza considerare che il rilievo è privo di decisività, per la configurabilità in ogni caso dell'ascrivibilità esclusiva dell'evento alla condotta gravemente colposa vittima.

2.5. Con il quinto motivo (pp. 26-28) la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1 n.4 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha statuito oltre i limiti della domanda e, in



particolare, nella parte in cui ha qualificato la condotta della vittima come "abnorme".

Il motivo non è fondato.

Secondo la prospettazione della ricorrente - che introduce considerazioni che attengono alla giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di responsabilità del lavoratore nella causazione di un incidente sul lavoro idonea ad escludere la responsabilità del relativo datore di lavoro - l'ultrapetizione sarebbe integrata dalla qualificazione della condotta del [redacted] come abnorme.

Può, in primo luogo, escludersi la configurabilità di una violazione dell'art. 112 c.p.c. in tutti i casi in cui il giudicante qualifichi i fatti al suo scrutinio con modalità o aggettivazioni pure non espressamente e testualmente richieste da alcuna delle parti: quella norma si riferisce alla domanda o all'eccezione e non certo, tra l'altro, alla qualificazione dei fatti storici esaminati.

Senonché, come sopra rilevato, il [redacted] non era un lavoratore dipendente, ma era un datore di lavoro: e la corte territoriale ha qualificato abnorme la condotta (consistita nel tentare di trasportare un armadio sul tetto di un montacarichi, salendo, durante il trasporto e la corsa del montacarichi, sul tetto insieme all'armadio) con ogni evidenza esclusivamente per motivare, in conformità della richiesta delle parti appellate, il rigetto della domanda attorea. L'accezione di abnorme resta quindi una mera espressione descrittiva - o ellittica e quasi iperbolica, ma pienamente coerente con l'impianto argomentativo - di una totale carenza di diligenza e come tale va intesa, anche per l'alternativa più sfavorevole alla vittima (sistemazione del rack sul tetto della cabina), bastando così il fatto (gravemente) colposo di questa ad elidere il nesso con la cosa.

2.6. Con il sesto motivo (pp. 28-36) la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051, 2059 e 2087 c.c., nonché D. Lgs. 81/2008 e D.p.r. 162/1999, 115 e 116



c.p.c. e 40 e 41 c.p. con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha qualificato la condotta della vittima come anomala, eccezionale ed abnorme e ha attribuito alla stessa esclusiva efficacia causale nella produzione del sinistro così negando l'applicazione dei principi fondamentali di diritto e il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale al coniuge.

Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale – con giudizio in fatto scervo da evidenti vizi logici e giuridici, in quanto tale insindacabile nella presente sede – ha ritenuto provato che causa esclusiva dell'incidente è stata la condotta del tutto imprudente ed imprevedibile dei tre soggetti che hanno caricato il rack sul tetto della cabina del montacarichi e che tale causa era tale da escludere qualsiasi alternativa responsabilità.

Parte ricorrente, nel motivo in esame, denuncia formalmente violazione di legge (in punto di interpretazione dei presupposti della disciplina normativa della responsabilità per custodia), ma in sostanza inammissibilmente sollecita questa Corte a riesaminare le circostanze di fatto e a svolgere una nuova valutazione sul merito della causa.

2.7. Ad ogni buon conto, così assorbita ogni altra potenziale censura, deve intendersi preclusa ogni utile contestazione alle conclusioni cui perviene la corte territoriale, poiché questa qualifica, con ragionamento appunto in fatto e tutt'altro che implausibile, il sinistro collegato da nesso di causalità con una condotta in ogni caso gravemente colposa della vittima, in ciascuna delle alternative eventualità delle ultime fasi della sequenza di fatti che lo hanno determinato prese in considerazione (e, cioè, sia che il rack fosse stato collocato sopra la cabina del montacarichi, sia che fosse stato mantenuto all'interno, ma con l'evidenza della pericolosità indotta dalla conformazione del montacarichi, privo di pareti interne).



3. I ricorsi incidentali proposti dalla Cazzani s.p.a. e dalla Ausman s.r.l. in liq.ne vertono entrambi sulla regolamentazione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio, effettuata dalla corte territoriale nella sentenza impugnata.

3.1. Precisamente, la Cazzani s.p.a., <<premesso che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 la compensazione delle spese di lite può essere disposta soltanto in base a gravi ed eccezionali ragioni parificabili a quelle espressamente previste dall'art. 92 c.p.c. ovvero all'assoluta novità della questione trattata e/o al mutamento di giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti>> chiede la cassazione della sentenza impugnata per violazione dell'art. 92 c.p.c., in quanto <<il generico riferimento alla complessità della vicenda non integra i requisiti di gravità ed eccezionalità imposti dalla stessa Corte costituzionale>>, i quali <<...devono attenersi a circostanze oggettive e verificabili, non dipendenti dalla volontà della parte, che l'abbiano indotta ad agire o resistere in giudizio, o situazioni in cui la soccombenza dipende da un evento sopravvenuto o non valutabile prima dell'introduzione della lite>>.

3.2. D'altra parte, Ausman s.r.l. in liq.ne si duole che la corte territoriale ha compensato le spese argomentando con riferimento alla <<complessità delle questioni affrontate dal Tribunale>>. Rileva che detta argomentazione: costituisce una affermazione di mero principio; è tautologica; è ipoteticamente ricollegabile a qualsiasi procedimento ed è pertanto non idonea a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessità giustificerebbe la compensazione, prevista dall'art. 92 c.p.c.

3.3. I ricorsi incidentali sono entrambi inammissibili.

È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24502/2017; Cass. n. 8421/2017) il principio per cui <<in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il



quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19/6/2013 n. 15317...)>>.

Nella specie la corte territoriale ha accolto l'appello con cui era stata chiesta la compensazione delle spese <<tenuto conto della complessità della valutazione compiuta dal primo giudice, che si è avvalso della prova atipica, ed in particolare della c.t.u. espletata nell'ambito del procedimento penale, sia per la ricostruzione del fatto, sia per l'individuazione delle responsabilità in ordine all'accadimento del grave evento, con attenta analisi dunque delle foto, delle testimonianze assunte, dei reperti esaminati dal c.t.u., dei video in atti, in ultima analisi della ricostruzione del fatto come operata dal consulente tecnico. Le stesse considerazioni, come è evidente, valgono anche per il presente giudizio>>.

Trattasi di motivazione logica ed esaustiva, con la quale la corte ha dato conto delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificavano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite.

4. Al rigetto del ricorso ed all'inammissibilità di entrambi i ricorsi incidentali conseguono: a) la compensazione delle spese processuali tra la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali, attesa la reciproca soccombenza nei relativi rapporti processuali; b) la condanna, in applicazione del generale principio della soccombenza, della sola ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità nei confronti delle restanti parti resistenti, diverse – per quanto si dirà a breve – dall'I.N.A.I.L. (Engineering s.p.a.; Ino-re 01 Milanofiori s.r.l.; Atg Group s.r.l., già Arcotecnica Real Estate s.p.a.; le compagnie assicuratrici Società Reale Mutua Assicurazioni, Cattolica di Assicurazione e Generali Italia



s.p.a.); c) la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315), da parte della ricorrente principale e di quelle incidentali.

Con riguardo alla posizione processuale dell'I.N.A.I.L., il quale, benché sostanzialmente interessato all'accoglimento del ricorso principale, tuttavia non ha indotto spese ulteriori a carico delle altre parti resistenti con la sua condotta processuale e con le sue difese, vanno compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio relative ai rapporti tra le altre parti e l'istituto previdenziale.

P. Q. M.

La Corte:

- rigetta il ricorso principale;
- dichiara inammissibili i ricorsi incidentali;
- compensa le spese processuali tra la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali;
- compensa le spese processuali tra tutte le parti e l'INAIL;
- condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, per ciascuna delle parti controricorrenti diverse dalle ricorrenti incidentali e dall'INAIL, in euro 6.200 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente principale e delle due ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

